



LICEO CLASSICO STATALE " PLINIO SENIORE "
Liceo Classico – Liceo Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo Artistico
80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Via Nocera, 87 tel. 081 872 47 08
 Fax: 081 19 81 81 07 Cod. Mecc. NAPC350003 C.F. 82007610635
www.plinioseniore.it e-mail: napc350003@istruzione.it

ALL. A

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito in maniera motivata dal Consiglio di classe agli alunni interni sulla base della seguente tabella (tabella B dell' allegato al D.M. N.99/2009).

CREDITO SCOLASTICO
candidati interni
Tabella C

Media dei voti	Nuova Tabella (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Nell' ambito della rispettiva banda di oscillazione, determinata dalla media dei voti ottenuta nello scrutinio finale di ciascun anno del triennio, lo studente consegue il massimo del punteggio di credito scolastico disponibile nei seguenti casi:

- la media dei voti riportata, incluso il voto di comportamento è uguale o superiore allo 0,50 di ciascuna frazione di punto (per es. 6,50 - 7,55 - 8,65 - 9,75);
- la media dei voti riportata, incluso il voto di comportamento, è uguale o superiore allo 0,25 di ciascuna frazione di punto (per es. 6,25 - 7,25 - 8,25 - 9,25) ma, in seguito al riconoscimento di uno o più degli elementi valutativi sotto indicati, l' allievo raggiunge una media uguale o superiore allo 0,50 di ciascuna frazione di punto (per es. 6,50 - 7,55 - 8,65 - 9,75)

Si precisa che nel caso in cui la media presenti la seconda cifra decimale >5 essa sarà approssimata per eccesso.

Nell' assegnazione del credito scolastico nello scrutinio finale, allo studente verrà attribuito il punteggio più basso previsto dalla banda di oscillazione nei seguenti casi:

- Assenza del requisito indicato al punto 1 della tabella di seguito riportata.
- Sospensione del giudizio.
- Un numero di ritardi superiori o uguali a **30** nell' arco dell' anno.

Si precisa che la fascia di competenza per l'attribuzione del credito scolastico è determinata **ESCLUSIVAMENTE** dalla media dei voti di profitto e di comportamento. L'integrazione della media dei voti con gli elementi valutativi sotto riportati consentirà solo di accedere al credito scolastico più alto nell'ambito della propria fascia di competenza.

Per quanto riguarda i **candidati esterni**, il credito scolastico è attribuito dal C. d C. davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. Inoltre il CdC degli esami preliminari (o anche la Commissione) può incrementare il punteggio del credito complessivo dei candidati ma soltanto di un punto, fermo restando il limite massimo di punti 25

ELEMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO
1. Assiduità nella frequenza (non più di 110 ore di assenza, per i seguenti indirizzi: classico, linguistico, scienze umane, scienze umane economico sociale; non più di 125 ore di assenza per l'indirizzo artistico).	0,15
2. Partecipazione ai progetti della scuola; partecipazione alle certificazioni di lingue; (il punteggio sarà attribuito solo se le ore di assenza non supereranno il 20% delle ore svolte); posizionamento tra i vincitori in concorsi nazionali riconosciuti dal MIUR (per esempio: <i>Certamina</i> , Olimpiadi della matematica, della Fisica.).	0,15
3. Crediti formativi : partecipazione ad ogni attività o esperienza formativa <u>acquisita fuori dalla scuola</u> e coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell' indirizzo di studi ***	0,05

(D.M. n. 42/2007, art. 1, c. 4 e O.M. 37/2014 art. 8 c.11).

*** CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo concorre a determinare il credito scolastico. I crediti formativi sono attribuiti a seguito di attività extra scolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingue, informatica, musica, attività sportive). In tali casi la validità dell' attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei differenti Consigli di classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell' indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Il credito formativo consiste in un' attività complementare e integrativa ed in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola , coerente con l' indirizzo di studi del corso cui si riferisce l' esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera.

Le tipologie di esperienze esterne alla scuola che danno luogo al credito formativo possono riguardare:

- ✓ Partecipazione ad attività sportive agonistiche o ricreative nel contesto di società e associazioni regolarmente costituite;
- ✓ frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;
- ✓ frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- ✓ pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- ✓ esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione)
- ✓ attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie, debitamente documentate per un congruo periodo che attestino l'acquisizione di competenze specifiche.

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata (da presentarsi entro il 15 maggio dell' A.S. in corso) , debbono tenere conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.T.O.F.

Inoltre devono tenere conto della non occasionalità della attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito

Riferimenti normativi: - DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; - Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1.